

COMUNE DI MONTEREALE

PROVINCIA DI L'AQUILA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Data 02/11/2019

OGGETTO:

**Parere proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto:
"Piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 e nuova pianta organica".**

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di Novembre, l'organo di revisione economico-finanziaria ha espresso il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: "Piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 e nuova pianta organica", ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448;

Premesso che l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

Richiamato l'art. 1, cc. 557 e segg., L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*);

Vista la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale intende approvare, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020 – 2022 e il relativo piano occupazionale, prevedendo quanto segue:

Anno 2020:

- Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1;
- Assunzione a tempo indeterminato di due Istruttori di Vigilanza, cat. C1, di cui uno part time 50%;
- Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.3 operai cat. B1;
- Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Collaboratore Professionale, cat. B3, Area Anagrafe;
- Utilizzo, ex art.1, comma 557, Legge n.311 del 30/12/2004, nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato, di un Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1, per n.12 ore settimanali, fino al 31/12/2020;
- Utilizzo, ex art.1, comma 557, Legge n.311 del 30/12/2004, di un Istruttore Amministrativo, cat. C1, per n.12 ore settimanali, nell'Area Amministrativa, fino al 31/12/2020;
- Utilizzo, ex art.1, comma 557, Legge n.311 del 30/12/2004, nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore Amministrativo, cat. B1, per n.12 ore settimanali, nell'Area Anagrafe, nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato e comunque non oltre il 31/12/2020;
- Assunzione a tempo determinato di n.2 unità, cat. B1, operai polifunzionali, per sei mesi prorogabili;
- I rapporti di lavoro legati alla normativa emergenziale degli eventi sismici del 2009 e di quelli susseguitisi dal 24/08/2016 verranno attivati, prorogati e/o rinnovati nel rispetto delle autorizzazioni e disposizioni legislative di settore nonché nei limiti dei trasferimenti contabili all'uopo eventualmente previsti;



PRESO ATTO E RILEVATO

che:

- a) rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- b) con la proposta di deliberazione in oggetto si garantisce la riduzione tendenziale della spesa di personale nel triennio considerato, mediante il rispetto delle prescrizioni di cui all'art.1, comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n.296 (contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013) ed il rispetto delle prescrizioni di cui all'art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n.122, e ss.mm.ii. per quanto concerne le assunzioni di personale a tempo determinato;
- c) è stato rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2019;

CONSIDERATO inoltre:

- che il Comune presenta un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore al parametro fissato dal Decreto del Ministero dell'Interno 10 Aprile 2017 (G.U. n.94 del 22/04/2017);
- ha effettuato nel 2019, con esito negativo, la ricognizione delle eccedenze di personale;
- ha deliberato, nel 2019, l'approvazione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;
- ha conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali dal 2017;
- ha inviato, entro le scadenze di legge, la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali;
- che le assunzioni di personale sono subordinate all'approvazione del Piano delle Performance;
- ha rispettato i termini di approvazione del bilancio di previsione e rendiconto nonché i termini, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;
- non si ravvisano inadempimenti la cui sanzione sarebbe costituita da divieto di assunzioni (es. comunicazioni per spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà; mancata certificazioni di crediti; deficitarietà strutturale o dissesto);

Tutto ciò premesso e considerato;

Vista l'istruttoria contabile predisposta del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Vista la Delibera n. 26/2019 acquisita al prot. n.1699 del 11/03/2019, con cui la Corte dei Conti, esprimendosi su specifica richiesta del Comune di Montereale prot. 701 del 16/01/2019, in ordine alla facoltà di utilizzo dei resti assunzionali ha precisato che: *non pare ostativa alla facoltà di assumere la circostanza che l'Ente, nel 2016, non abbia provveduto alla programmazione del fabbisogno di personale atteso che la disciplina del c.d. resti assunzionali va presa in considerazione esclusivamente per determinare, in termini teorici, l'entità del budget di spesa su cui va parametrata la capacità assunzionale stessa.*

Visto, l'art. 3, c.5, c.5-sexies e 6, D.L.24 giugno 2014, n. 90 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), come modificato dall'art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 Gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

Rilevato che, la novella, in merito al turn over del 100% (attualmente dal 2018 per tutti gli enti locali), ha stabilito che:

- si possono cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- si possono utilizzare i requisiti ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

ACCERTA che l'atto di programmazione del fabbisogno di personale è *coerente* con il principio di riduzione della spesa previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con l'articolo 1, cc. 557e segg., della legge n. 296/2006;

ESPRIME ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001, parere *FAVOREVOLE* sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Alessandro Rubeo

